

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 932)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1964  
(V. Stampato n. 1069)*

**d'iniziativa del deputato DOSI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 1964*

**Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11.

L'investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si rfriscono le azioni.

I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Il n. 8, dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio.

L'investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro ».